

REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA -PREMESSA

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola;

Considerato che è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Considerato che la nota MIUR 2379 del 12 dicembre 2017 che richiama l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico, esonerando così il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza".

L'Istituto Comprensivo di Calcinate adotta il presente Regolamento per definire le MODALITÀ relative all'entrata ed all'uscita degli alunni.

CAPO I

MODALITÀ DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola **5 minuti** prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni all'ingresso dell'edificio scolastico, nel caso il giardino della scuola sia considerato luogo pubblico, o al cancello nel caso il giardino della scuola sia considerato pertinenza della stessa.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori o in presenza dell'autorizzazione all'uscita autonoma per gli alunni i cui genitori presentino regolare richiesta al dirigente, secondo quanto previsto dalla Legge 172/2017. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo o alla fine delle lezioni se autorizzato dal genitore.

Art. 2

Per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo, se l'ingresso avviene dopo 15 minuti dall'inizio delle lezioni. I ritardi vanno comunque giustificati e ritardi frequenti saranno comunicati al Dirigente per le opportune verifiche. Gli alunni, una volta giunti a scuola, saranno comunque accolti anche se non hanno giustificazione per l'ingresso in ritardo o in casi straordinari (assenze del personale ad es. per neve).

Art. 3

Si ricorda che tutti i bambini/ragazzi che si presentano con la bicicletta, per varcare il cancello scolastico devono scendere dalla stessa e accompagnarla a mano negli appositi spazi. Per l'uso, valgono le norme previste dal codice della strada in vigore.

CAPO II

MODALITA' DI USCITA

Art. 4

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane e, nel caso di alunni iscritti alla mensa, anche al termine delle lezioni antimeridiane se nel giorno del tempo prolungato, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe cartaceo (per la scuola secondaria coincidente con il registro per l'evacuazione) l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso.

Art. 5

I genitori degli alunni possono delegare le persone al ritiro dei propri figli compilando l'apposito modulo fornito dalla scuola e/o presente sul sito al seguente link: <http://www.iccalciate.gov.it/segreteria/modulistica/modulistica-alunni/> (Delega ritiro alunni [Clicca qui](#)). In caso di uscita anticipata del singolo alunno non si intendono autorizzati né l'assistente educatore del servizio postscuola, né il personale del piedibus. In qualsiasi momento i genitori possono modificare le deleghe.

Art. 6

Non è possibile delegare al ritiro dei propri figli una persona minorenni.

Art.7

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **ritiene sia opportuno che gli alunni della scuola Primaria siano sempre ritirati da persona adulta (genitori o delegati)**. Per loro è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato designato tramite la compilazione del modulo reperibile al seguente link: <http://www.iccalciate.gov.it/segreteria/modulistica/modulistica-alunni/> (Delega ritiro alunni [Clicca qui](#))

È evidente che, in base alla legge 172/2017 del 4 dicembre, i genitori degli alunni della primaria possono sempre presentare l'autorizzazione all'uscita autonoma dichiarando quanto previsto nel modulo presente al link: <http://www.iccalciate.gov.it/segreteria/modulistica/modulistica-alunni/> (Uscita autonoma alunni da gennaio 2018: [clicca qui](#)).

Art.8

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del necessario sviluppo delle autonomie personali, ritiene che gli alunni della scuola secondaria (che abbiano tutte le caratteristiche presenti nella legge 172/2017 del 4 dicembre), possano uscire in autonomia, sempre che vi sia **l'autorizzazione** dei genitori presentata annualmente. Il modello verrà

consegnato in forma cartacea a tutte le famiglie ad inizio anno: ogni famiglia può liberamente scegliere se compilarlo oppure no. Nel caso di non compilazione, l'alunno dovrà sempre essere consegnato da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato designato tramite la compilazione del modulo reperibile al seguente link: <http://www.iccalciate.gov.it/segreteria/modulistica/modulistica-alunni/>. (Delega ritiro alunni [Clicca qui](#))

Art. 9

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea e straordinaria vigilanza dell'alunno.

Art. 10

Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso (chiamata alla polizia locale, informazione ai Servizio Sociali e/o al servizio Tutela Minori in casi ripetuti).

Art. 11

In caso di visita di istruzione, se il rientro è previsto entro il termine delle lezioni valgono le regole sopra descritte sia per la primaria che per la secondaria. In caso di rientro oltre l'orario scolastico

- per gli alunni è obbligatoria la presenza del genitore o di persona opportunamente delegata. È possibile anche in questo caso autorizzare il rientro autonomo degli alunni tramite richiesta specifica dei genitori (la richiesta deve essere per ogni singola uscita, presentata insieme all'autorizzazione per la scuola primaria)

In caso di ritardo/anticipo del pullman rispetto all'orario previsto, sarà cura del docente avvisare uno dei genitori rappresentanti di classe.

Art. 12

In caso di uscita con la bicicletta, vale quanto indicato nell'art. 3.

Il presente Regolamento è deliberato da CDI in data 18 dicembre 2017 con delibera n. 105.